



19340/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - I

Al + 01  
RC

lu  
Oggetto  
Regolamento di  
competenza

Composta da:

- Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente -
- Dott. Francesco Antonio Genovese - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Carlo De Chiara - Consigliere -
- Dott. Guido Mercolino - Consigliere -

R.G.N. 25694/15

Cron. 19340

Rep.

Ud. 13/06/16

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

Fallimento My Wave Electronics s.p.a., in persona del  
curatore, avv.

rappresentato e difeso dall'avvocato Olga Durante  
) , giusta procura  
a margine del ricorso;

- ricorrente -

nei confronti di

Massimo elettivamente domiciliato in Roma, via  
, presso lo studio dell'avv.

6559

2016

con facoltà di ricevere le comunicazioni e  
notifiche a mezzo fax al n. 040/775503 e a mezzo p.e.c.

rappresentato

Broggi



dagli avv. ti ) in  
giusta delega in calce all'atto di citazione  
notificato;

- controricorrente -

);

- intimati -

avverso la ordinanza in data 18 settembre 2015 del  
Tribunale di Vibo Valentia, emessa nella causa n. R.G.  
92/2014;

Rilevato che

la Curatela del Fallimento Mywave s.p.a. ha  
proposto davanti al Tribunale di Vibo Valentia azione  
di responsabilità ex art. 146 comma 2 L.F. contro gli  
amministratori della società per aver, con una serie di  
condotte, aggravato considerevolmente l'esposizione  
debitoria e causato il fallimento;

I convenuti amministratori costituendosi hanno  
eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in favore  
del Tribunale delle imprese;

Il Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza del 18  
settembre 2015 ha declinato la propria competenza  
rilevando che l'azione proposta non rientra nel novero  
di quelle attratte alla competenza funzionale del  
Tribunale fallimentare trattandosi della stessa  
identica azione di quella che avrebbe potuto essere  
promossa o dalla società o dai creditori sociali  
restando soggette alla competenza del Tribunale delle

*Brsp*



imprese, ex art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 168/2003;

Propone ricorso per regolamento di competenza il Fallimento affidandosi a tre motivi di impugnazione illustrati da memoria difensiva;

Si costituisce il solo Massimo che replica al ricorso con memoria ex art. 47 comma 5 c.p.c.;

Non svolgono difese gli altri ex amministratori della società Giancarlo Catanzano, Stefano Mari e Stefano Miccio;

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale, cons. Luisa De Renzis, ha concluso con requisitoria in data 4-11 aprile 2016 per la conferma della competenza del Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di imprese;

La curatela fallimentare ha depositato memoria difensiva;

Ritenuto che

Il ricorso deve essere respinto per le seguenti ragioni;

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito il rapporto di continuità e identità fra l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. e quelle esperibili ex artt. 2393 e 2394 c.c. In particolare Cass. civ. sezione I, n. 10378 del 21 giugno 2012 (cfr. anche Cass. civ. sez. I, n. 15955 del 20 settembre 2012) ha affermato che le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., pur essendo

*Brax*



tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscano nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime - attesa la "ratio" ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all'azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.

Il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha attribuito l'azione sociale di responsabilità alla competenza funzionale delle sezioni specializzate previste dall'art. 1 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, tale competenza si estende, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. n. 168 cit., anche alle cause connesse, precedentemente introdotte (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ord. n. 23117 del 30 ottobre 2014) e ricorre per tutte le azioni di responsabilità da chiunque promosse.

Tutti questi elementi (identità contenutistica delle azioni di responsabilità e dell'azione ex art. 146 L.F., riconoscimento di *vis attractiva* a favore della competenza per materia del tribunale delle imprese relativamente alle controversie introdotte precedentemente alla novella legislativa del 2012,

*Broggi*



indifferenza del soggetto proponente l'azione di responsabilità ai fini del radicamento della competenza per materia) unitamente alla natura della vis attrattiva fallimentare, che presuppone un rapporto non occasionale della domanda proposta rispetto alla procedura fallimentare e la sua rilevanza ai fini dell'accertamento del passivo, inducono a ritenere infondata la tesi sostenuta dalla curatela ricorrente secondo cui la proposizione, da parte del curatore, dell'azione prevista dall'art. 146 L.F. comporterebbe la competenza del tribunale fallimentare nonostante la pacifica competenza della sezione specializzata del tribunale delle imprese in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori da chiunque proposte (cfr. fra le molte sentenze di legittimità in tema di vis attrattiva fallimentare Cass. lav. n. 16256 del 19 agosto 2004 secondo cui "le azioni che dipendono dai rapporti che si trovano già nel patrimonio della impresa sottoposta a procedura concorsuale al momento dell'apertura della procedura stessa, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguardano la formazione dello stato passivo dell'impresa e non sono quindi attratte nella particolare sfera di competenza del tribunale fallimentare ex art. 24 legge fallimentare, restando soggette alle regole processuali applicabili ove fossero state promosse dalla società "in bonis", con la sostituzione degli organi della procedura a quelli della società che ne avevano la rappresentanza

*Bagn*



processuale").

Va pertanto respinto il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di imprese, cui la causa va rinviata anche in relazione alla decisione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di imprese cui rinvia la causa anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

*Bosch*

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno 2016.

Il Presidente  
Vittorio Ragonese

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 29 SET. 2016



Il Perito onorario  
Luigi PASQUETTI

*Luigi Pasquetti*